



# COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino  
SETT. 3° - SERVIZI FINANZIARI Servizio Ragioneria

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Nr. **155**

Del **29/07/2013**

OGGETTO:

**ACCORDO QUADRO CON ASET HOLDING SPA PER LA CREAZIONE DI UNA SOCIETA' A PREVALENTE CAPITALE PUBBLICO CUI AFFIDARE TRAMITE GARA A DOPPIO OGGETTO LE ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI E DELLE ALTRE ENTRATE PATRIMONIALI.**

L'anno duemilatredici, il giorno ventinove del mese di luglio alle ore 19,30 in Fano nella Sala delle riunioni consiliari, si è riunito, su convocazione del Presidente del Consiglio, previ avvisi scritti consegnati in tempo utile ai singoli consiglieri, il Consiglio Comunale in seduta pubblica di 1a convocazione.

Fatto l'appello nominale sono risultati presenti i signori Consiglieri:

1)	Aguzzi Stefano	Si	17)	Marinelli Christian	Si
2)	Aiudi Francesco	Si	18)	Mascarin Samuele	Si
3)	Antonucci Domenico	Si	19)	Mattioli Giacomo	Si
4)	Bellucci Floriano	Si	20)	Minardi Renato Claudio	No
5)	Benini Luciano	Si	21)	Montalbini Andrea	Si
6)	Cavaliere Francesco	Si	22)	Napolitano Antonio	No
7)	Cecchi Pierino	Si	23)	Omiccioli Hadar	Si
8)	Ciancamerla Oretta	Si	24)	Palazzi Marcello	Si
9)	Cicerchia Marco	Si	25)	Pierelli Massimo	Si
10)	Di Sante Enzo	Si	26)	Polidoro Dante Domenico	No
11)	Fanesi Cristian	Si	27)	Sanchioni Daniele	No
12)	Federici Alessandro	Si	28)	Sartini Giuliano	Si
13)	Ferri Oscar	No	29)	Simoncelli Ermanno	Si
14)	Fulvi Rosetta	Si	30)	Stefanelli Luca	Si
15)	Gresta Roberto	Si	31)	Torriani Francesco	Si
16)	Ilari Gianluca	Si			

Presenti: **26** Assenti: **5**

Hanno giustificato l'assenza i Signori: **Ferri Oscar - Napolitano Antonio - Polidoro Dante Domenico -**

Il Sig. **CAVALIERI FRANCESCO**, presidente del Consiglio Comunale riconosciuto legale il numero dei presenti, dichiara aperta e valida la seduta.

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione il Segretario Comunale Sig. **RENZI ANTONIETTA**

Vengono nominati scrutatori i signori: **Palazzi Marcello, Montalbini Andrea, Fanesi Cristian.**



00000001714  
31/07/2013  
ASET HOLDING



Oggetto:

ACCORDO QUADRO CON ASET HOLDING SPA PER LA CREAZIONE DI UNA SOCIETA' A PREVALENTE CAPITALE PUBBLICO CUI AFFIDARE TRAMITE GARA A DOPPIO OGGETTO LE ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI E DELLE ALTRE ENTRATE PATRIMONIALI.

In precedenza è entrato il consigliere Minardi  
Sono presenti n. 27 consiglieri

### IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATA integralmente la propria precedente deliberazione n.364/2011, a cui ha fatto seguito la stipula del contratto del 9/02/2012 rep.38817 per oggetto "ACCORDO QUADRO CON ASET HOLDING SPA RELATIVO ALL'AFFIDAMENTO DEI TRIBUTI COMUNALI E DELLE ALTRE ENTRATE PATRIMONIALI";

RICHIAMATA integralmente la propria precedente deliberazione n. 282 del 27.11.2012, quale atto di integrazione alla deliberazione n. 364/2011 con cui sono state affidate ad ASET Holding Spa le attività di *service* per la riscossione ordinaria della Tares e dell'Imposta di soggiorno, a cui ha fatto seguito la sottoscrizione di specifici disciplinari tecnici economici esecutivi, rispettivamente in data 10/08/2012 e 21/12/2012;

DATO ATTO che, in relazione al predetto accordo quadro, ASET Holding Spa ha avviato proficuamente le attività di accertamento e di riscossione bonaria/coattiva del credito derivante da insoluti e tardivi pagamenti TIA 2011-2012 e Tares 2013, nonché del progresso credito TIA relativo alle annualità 2003-2010 avvalendosi, transitoriamente, di alcuni contratti di *service* esterno in ragione delle opportunità organizzative riscontrate e delle economicità ivi derivanti;

DATO ATTO che ASET Holding Spa ha altresì avviato positivamente attraverso l'adozione di specifica ed autonoma organizzazione interna la gestione dell'imposta di soggiorno per conto del Comune di Fano sin dal 01/09/2012;

RILEVATO che, in base al vigente accordo quadro con ASET Holding Spa, tenuto conto dell'approssimarsi della scadenza dei contratti in essere con il concessionario privato al 31/12/2013, dovrà gestire a partire dall'anno 2014, le attività ivi previste;

CONSIDERATO che, successivamente all'approvazione della propria precedente deliberazione n.364/2011, sono stati previsti per le società *in house*, che svolgono SPL senza gara, i medesimi vincoli in materia di gestione ed acquisizione delle risorse umane -art.25 lett.a) comma n.5 D.L.n.1/2012- vigenti per il Comune titolare del relativo controllo che si riepilogano come segue:

TEMPO INDETERMINATO

- **diminuzione progressiva spesa personale:**  
art. unico, comma 557, L.n.296/2006;
- **rapporto spesa personale su spesa corrente consolidata con società "in house" inferiore al 50%:**  
art. 76, comma 7, D.L. n.112/2008 (disposizione oggetto di successive modificazioni ed integrazioni)
- **turn-over pari al 40% della spesa dei cessati dell'anno precedente:**  
art. 76, comma 7, D.L. n.112/2008 (disposizione oggetto di successive modificazioni ed integrazioni)  
"decreto organici" con le società "in house" -ancora in fase di predisposizione da parte del DFP-  
art.16, comma n.8, del D.L.n.95/2012

TEMPO DETERMINATO

**limite pari al 50% spesa allo stesso titolo sostenuta nel 2009 (inclusi co.co.co. e somministrati)**

art. 9, comma 28, DL 78/2010, come modificato dall'art. 4, comma 102 L. 183/2011;

RILEVATO che i suddetti vincoli parebbero applicarsi alle società *in house* quanto tali influenzando nella gestione complessiva delle risorse umane senza operare distinzioni ed analisi di fabbisogni essenziali ed infungibili dei diversi servizi che di norma compongono una *multiutility*;

RILEVATO che tale situazione non consente, allo stato attuale, di strutturare ASET Holding spa in modo adeguato alle relative esigenze sia sotto il profilo quantitativo che sotto il profilo qualitativo in materia di risorse umane; rilevato che il quadro restrittivo di finanza pubblica tende a consolidarsi senza che si possano operare significativi margini di operatività in materia di risorse umane;

RITENUTA altresì impraticabile la riassunzione diretta del servizio da parte del Comune per immanenti difficoltà organizzative; occorrerebbe al riguardo destinare le esigue assunzioni previste per i servizi comunali in maggiore difficoltà solo per il servizio tributi ed andrebbe riconsiderata la necessità di una dirigenza operativa *full-time* senza ricomprendere in modo accessorio tale segmento di attività presso i Servizi Finanziari dell'ente; il tutto in carenza di stabile professionalità in materia tributaria specie nella gestione della riscossione coattiva e relativo contenzioso;

DATO ATTO che le precedenti decisioni assunte in materia di autorganizzazione da parte del Comune di Fano in materia di riscossione delle entrate di cui alla deliberazione n.364/2011 presupponevano di consentire ad ASET Holding spa di strutturarsi tenuto conto del progressivo decremento d'organico dell'Ufficio Tributi comunale;

RILEVATO che tale problematica è stata più volte analizzata e discussa nell'ambito del comitato di controllo sulle società "in house" e che dal confronto con gli amministratori sono state enucleate diverse possibilità d'intervento riassunte in sintesi come segue:

1. creazione di società di partenariato pubblico privato istituzionale (PPPI) con socio privato al 40% tramite gara a doppio oggetto
2. sospensione/revoca dell'affidamento ad ASET Holding Spa con nuova procedura di gara per individuazione del concessionario per uno o più anni (situazione attualmente vigente in scadenza al 31/12/2013)
3. mantenimento dell'affidamento ad ASET Holding Spa con la facoltà della stessa di procedere tramite acquisizioni di *service* esterni con gara, nelle more di eventuali modifiche dei limiti assunzionali vigenti;

DATO ATTO che questo Consiglio Comunale ha più volte convenuto sulla necessità di superare la gestione precaria della riscossione dei tributi in un contesto di stabilità e progettualità che non possono coesistere con le ipotesi n.2 e n.3 sopra menzionate in quanto entrambe caratterizzate da precarietà e frammentazione gestionale; si ritiene infatti prioritario che il soggetto gestore dei tributi possa pianificare nel lungo periodo le azioni da intraprendere svincolandosi da una logica "mordi e fuggi" sia nell'interesse dell'amministrazione sia nell'interesse dei cittadini e delle imprese; occorre, in sostanza, dotarsi di un'organizzazione i cui caratteri di adeguata stabilità e spiccata operatività consentano l'ottimale implementazione di ogni migliore attività in materia di fiscalità locale in un'ottica di equità del sistema (l'obiettivo di fondo da perseguire è la riscossione coattiva e l'ampliamento della base imponibile attraverso il recupero delle sacche di evasione totale e parziale nonché di elusione dei tributi e delle entrate locali);

DATO ATTO CHE l'affidamento *in house* può pertanto efficacemente e proficuamente continuare solo relativamente all'esecuzione da parte di ASET Holding Spa della attività di *service* per la riscossione ordinaria della Tares e dell'imposta di soggiorno con il mantenimento dei vigenti disciplinari tecnico-economici;

DATO ATTO che la soluzione del PPPI consente di mantenere un adeguato orizzonte strategico di gestione con un impegno economico che, nonostante l'alea di gara, non potrà che essere più favorevole all'ente di quello attualmente riconosciuto ad ASET Holding Spa che dovrebbe organizzare da un punto di vista delle risorse umane tutte le attività già storicamente esternalizzate dal comune senza un margine di economie di scala di norma rinvenibile nell'organizzazione dei concessionari privati; in tale contesto si osserva che l'attività del privato socio operativo è indirettamente stimolata, nel medio-lungo periodo, anche dalla partecipazione societaria che consente la distribuzione degli eventuali dividendi (differentemente dal mero rapporto di concessione); ritenuto, in ogni caso, che la remunerazione degli aggravi debba essere ponderata in relazione ad obiettivi sfidanti ma ragionevoli privilegiando meccanismi che favoriscano il recupero della base imponibile e l'aumento in valore assoluto degli introiti in favore del comune;

RILEVATO che *"La soluzione della gestione delle attività di accertamento e di riscossione coattiva attraverso società miste consente di unire alla direzione e al controllo del Comune, che deve mantenere la maggioranza delle quote, le capacità gestionali e l'esperienza professionale del partner privato, che deve essere selezionato mediante procedura ad evidenza pubblica. La stessa Comunità Europea ha sempre visto con particolare favore le partnership tra pubblico e privato, purché il privato venga selezionato con gare rigorose sotto il profilo qualitativo.*

*Le esperienze maturate nel nostro paese per quel che riguarda la gestione dei tributi mostrano esiti alternativi, anche se c'è da ritenere che la formula potrebbe consentire ai comuni di poter trovare soluzioni di particolare interesse, basate sulla rigorosa individuazione delle regole di svolgimento delle attività. La differenza tra la società in house e la società mista consiste nel fatto che la prima agisce come un vero e proprio organo dell'Amministrazione dal punto di vista sostanziale (e, per questo, è richiesto il requisito del controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi dall'amministrazione aggiudicatrice e della destinazione prevalente dell'attività dell'ente in house in favore dell'Amministrazione stessa), mentre la diversa figura della società mista a partecipazione pubblica, in cui il socio privato è scelto con una procedura ad evidenza pubblica, presuppone la creazione di un modello nuovo, nel quale interessi pubblici e privati trovino convergenza; in quest'ultimo caso, l'affidamento di un servizio ad una società mista è ritenuto ammissibile a condizione che si sia svolta una unica gara per la scelta del socio e l'individuazione del determinato servizio da svolgere, delimitato in sede di gara sia temporaneamente che con riferimento all'oggetto.*

*Nell'ambito dell'affidamento di servizi pubblici, il modello "società mista" è percorribile (in un'ottica di compatibilità con il sistema comunitario e sempre che siano ravvisabili congrue ragioni per non procedere ad un affidamento integrale esterno) in presenza di adeguate garanzie, ossia: che vi sia una sostanziale equiparazione tra gara per l'affidamento del servizio pubblico e gara per la scelta del socio, in cui quest'ultimo si configuri come un "socio industriale od operativo", che concorre materialmente allo svolgimento del servizio pubblico o di fasi dello stesso; che si preveda un rinnovo della procedura di selezione "alla scadenza del periodo di affidamento" (in tal senso, soccorre già una lettura del comma 5, lett. b), dell'art. 113 t.u.e.l. in stretta connessione con il successivo comma 12), evitando così che il socio divenga "socio stabile" della società mista, possibilmente prevedendo che sin dagli atti di gara per la selezione del socio privato siano chiarite le modalità per l'uscita del socio stesso (con liquidazione della sua posizione), per il caso in cui all'esito della successiva gara egli risulti non più aggiudicatario." (cfr. Relazione convegno Firenze 31/05/2013 della Rivista Giustizia Tributaria);*

RITENUTO in tale contesto di valorizzare il ruolo del dirigente comunale competente in materia di tributi quale soggetto di garanzia delle attività e di vigilanza sulla concessione ancorchè resa in regime di partenariato societario pubblico-privato;

RITENUTO che tale scelta di PPPI possa essere attuata per il tramite della società ASET Holding spa le cui quote azionarie sono peraltro detenute da un congruo gruppo di comuni a cui è opportuno consentire progressivamente, in un panorama alquanto indefinito e "sempre transitorio" di riforma della fiscalità locale, l'affidamento delle medesime attività (in tal senso il bando di gara deve prevedere tale ipotesi garantendo i principi di *par condicio* nell'offerta al pubblico fatta salva comunque la piena autonomia dei comuni di deliberare in tal senso); per il tramite di ASET Holding Spa è pertanto possibile raggiungere, nel medio periodo, una dimensione sovracomunale per l'erogazione dei servizi in questione che dovrebbe consentire un'efficiamento organizzativo e dunque economie di scala fermo restando il controllo pubblico delle delicate funzioni di riscossione;

DATO ATTO che l'opzione prescelta risulta tassativamente prevista dalle disposizioni speciali che regolano l'affidamento dei servizi tributari di cui all'art.52, comma n.4, del D.Lgs.n.446/1997; tale possibilità è peraltro ordinariamente rinvenibile nel documento di audizione del Direttore Generale delle Finanze presso la Camera dei Deputati in data 21/11/2012 al cui testo, di evidente chiarezza espositiva, si rinvia per ogni utile disamina ed approfondimento;

RITENUTO, in ogni caso, di dover puntualizzare il presupposto normativo sopra richiamato in relazione all'effettiva abrogazione, da parte del DPR 7 settembre 2010 n.168, del comma n.5 dell'art.113 D.Lgs. n.267/2000; considerato che il richiamo analogico operato dalla speciale legislazione tributaria a tale normativa relativa ai servizi pubblici non risulta di ostacolo in materia; restano vigenti in Italia, dopo la sentenza della Corte Costituzionale n.199/2012, i soli principi dell'ordinamento comunitario che conosce ed invero sollecita il partenariato pubblico privato nel quadro di apertura al mercato ed alla concorrenza garantita tramite il ricorso a gara pubblica;

RISCONTRATO che *"All'azzeramento della normativa contenuta nell'art. 4 del d.l. n. 138/2011, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 148/2011, ad opera della sentenza della Corte Costituzionale n. 199/2012, consegue un effetto di semplificazione; con la conseguente applicazione, nella materia dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, oltre che della disciplina di settore non toccata dalla detta sentenza, della normativa e dei principi generali dell'ordinamento europeo, nonché di quelli affermati dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia e di quella nazionale. Mentre non si applica il codice dei contratti pubblici di cui al d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163.*

*Rimangono le tre modalità di organizzazione dei servizi pubblici, o meglio di scelta del soggetto gestore e/o affidatario;*

*a) ricorso al mercato;*

*b) partenariato pubblico-privato istituzionalizzato (cosiddetto PPPI);*

*c) affidamento in house.*

*La prima è il modello della così detta evidenza pubblica, ossia della scelta del soggetto affidatario previa gara, rispettosa del regime comunitario di libera concorrenza. La seconda è il fenomeno delle società miste (che a livello comunitario è conosciuto come quello del PPPI), il quale si realizza attraverso la cosiddetta gara a doppio oggetto (riguardante sia la qualità di socio che la gestione del servizio), in cui la società viene costituita per una specifica missione in base a una gara che ha ad oggetto la scelta del socio e l'affidamento della missione medesima (ipotesi che fa da contraltare a quella, diversa e non consentita, in cui si intendono affidare direttamente ulteriori appalti a una società mista già costituita). Il modello è stato ammesso dalla Corte di Giustizia U.E.; la quale, a sua volta, ha aderito alla comunicazione interpretativa della Commissione europea in data 5 febbraio 2008 "sull'applicazione del diritto comunitario degli appalti pubblici e delle concessioni ai partenariati pubblico-privati istituzionalizzati (PPPI)". Quindi ammissibilità dell'affidamento a una società mista previa gara a doppio oggetto e senza alcuna previsione di percentuali minime di partecipazione (pubblica o privata)." (cfr. Carmine Volpe - Presidente Sez.Consiglio di Stato - in Giustamm.it n.1/2013).*

CONSIDERATO che *"Tradizionalmente, la dottrina amministrativistica intendeva per funzione pubblica l'esercizio autoritativo di una potestà giuridica da parte dello Stato o di altro ente pubblico e per servizio pubblico l'attività svolta dai medesimi soggetti in campo prevalentemente economico e produttivo, senza manifestazione di potere sovrano. (...) Sono considerati*

fenomeni indicativi dell'esercizio di una funzione amministrativa: " il contenuto autoritativo ; la possibilità di svolgimento in regime di concorrenza (c.d. liberalizzazione), variamente regolato; la possibilità di dismissione da parte dell'ente pubblico (c.d. privatizzazione), più o meno ampia."

L'analisi effettuata dal Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri riportata nell'elaborato "Esterneizzazione delle funzioni amministrative", datata 2000 è stato oggetto di commento dalla dottrina che ha osservato: "Per quanto riguarda il settore degli Enti Locali, trattandosi di funzioni amministrative in senso stretto, fra le maggiori esperienze di esternalizzazione compiute ed in atto rientrano certamente quelle che si riferiscono alla materia della fiscalità locale" Da queste prime considerazioni emerge che l'attività di accertamento, liquidazione e riscossione dei tributi locali rappresenta una funzione amministrativa e non un servizio pubblico locale, in quanto di quest'ultimo non presenta alcuno dei requisiti fondamentali: non è una risposta ad un bisogno della collettività, ma l'espletamento di un compito proprio dell'ente locale; l'attività è remunerata dall'ente committente e non dall'utenza (*rectius* dai contribuenti). Nella discussione attorno la natura delle attività è intervenuto anche l'Antitrust, che ha più volte precisato, a seguito di specifiche richieste di pareri avanzati da enti pubblici locali ai sensi dell'art. 23 bis comma 4 DL 112/2008, che l'attività di accertamento, liquidazione e riscossione dei tributi locali non è qualificabile come servizio pubblico locale perché finalizzata a rispondere ad esigenze e fini istituzionali dell'ente pubblico. (cfr. AS 488 del 25 novembre 2008 Comune di Borgo a Mozzano, AS 581 del 09/07/2009 Comune di Vittorio Veneto, AS 828 del 16/09/2009 Comune di Massa Carrara). (cfr. Dott. Roberto Camporesi in *Diritto dei Servizi Pubblici - "Società della riscossione dei tributi locali e art. 4 del dl 95/2012: quale futuro?"* 2/11/2012);

RITENUTO di precisare, al fine di superare ogni possibile addebito diretto od indiretto, di legittimità del procedimento in questione quanto segue:

- a) la società PPPI che sarà denominata "Aset Entrate srl" non potrà assumere personale subordinato a tempo determinato od indeterminato; in tal modo nessun rilievo elusivo può essere sollevato al riguardo;
- b) l'affidamento della concessione come meglio specificato in dispositivo e nell'allegato accordo quadro avviene esclusivamente tra il Comune di Fano e la società Aset Entrate srl;
- c) ASET Holding Spa mantiene l'affidamento *in house* delle attività di *service* della riscossione ordinaria della Tares e dell'imposta di soggiorno; provvede alla redazione della documentazione necessaria per la gara svolgendo le funzioni di stazione appaltante detenendo il 60% delle azioni della costituenda società; vigila sugli equilibri finanziari e sulla generale attività di Aset Entrate srl esclusa ogni facoltà di intromissione nella gestione dei procedimenti tributari/patrimoniali;

DATO ATTO che le attività richieste ad ASET Holding Spa quale stazione appaltante non configurano lo svolgimento di un servizio strumentale ma bensì l'esercizio di attività accessorie e funzionali allo svolgimento della procedura di PPPI in un contesto di apertura al mercato ed alla concorrenza; in tale ambito si rileva come non possa operare il divieto di cessione di committenza sia perché l'art. 33 del D.Lgs. n. 163/2006 pone tale condizione solo in relazione alle opere pubbliche sia perché il mantenimento di rilevanti e fondamentali funzioni in capo al Comune di Fano non consente di ritenere delegato l'intero processo di parziale esternalizzazione come desumibile dall'allegato accordo quadro (la cessione di committenza si attua ove la traslazione a favore di diversa stazione appaltante configuri una delega piena ed illimitata dei pubblici poteri senza condizioni stringenti od influenza dominante da parte della p.a titolare originaria della funzione);

RILEVATO che la costituenda società Aset Entrate srl non ha l'obbligo di iscrizione all'albo dei concessionari della riscossione ai sensi dell'art. 1, comma n.2, del Decreto Ministero Finanze n.289/2000 salvo che non renda servizi a non soci;

CONSIDERATO che il nuovo assetto è orientato peraltro ad un minore impatto di spesa pubblica a fronte di maggiori aspettative di incasso in quanto il coinvolgimento di un socio privato scelto con gara determinerà la certa riduzione degli aggi precedenti con maggiori marginalità economiche ed operative e dunque presumibili maggiori entrate per il Comune di Fano ovvero per la propria società "in house" ASET Holding spa; in realtà gli aggi vigenti costituiscono, in una logica consolidata di gruppo, applicabile nell'ambito della relazione "in house", il supporto economico dei costi per una gestione diretta in economia del servizio tributo per interposta attività della relativa società; in tale contesto la spinta economica all'efficienza del socio operativo è data dal fatto che, dedotti i costi, il progressivo aumento degli introiti è stimolato non già da aliquote progressive in relazione al recupero di evasione ma attraverso la distribuzione degli utili fermo, in ogni caso, il fine strutturale dell'aumento della base impositiva;

RILEVATO in materia di economicità ed efficienza dell'agire della p.a quanto affermato dall'adunanza del Consiglio di Stato con sentenza n.1/2008 secondo cui "La ratio dell'istituto (nd.r. PPPI) va rinvenuta nella difficoltà dell'amministrazione di reperire risorse necessarie ad assicurare la fornitura di un'opera o di un servizio alla collettività. In un quadro di questo tipo, il ricorso a capitali ed energie private diventa momento quasi ineludibile nel difficile compito di garantire un'azione amministrativa efficiente ed efficace, fortemente improntata a criteri di economicità. L'acquisizione del patrimonio cognitivo, composto di conoscenze tecniche e scientifiche, maturato dal privato nelle singole aree strategiche di affari, costituisce un arricchimento del know-how pubblico oltre che un possibile alleggerimento degli oneri economico-finanziari, che le pubbliche amministrazioni devono sopportare in sede di erogazione di servizi o di realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilità."

RITENUTO che la creazione di tale società è consentita per la speciale previsione dell'art.52 del D.Lgs.n.446/1997 e che tale decisione sia conforme ai primari interessi istituzionali del Comune di Fano relativi alla riscossione dei tributi ed alla salvaguardia degli equilibri di bilancio; ritenuto, in ossequio alla volontà ordinamentale del legislatore in ordine alle partecipazioni comunali dirette od indirette che la citata società sia gestita da un CDA con il massimo contenimento dei costi mantenendo l'autonomia operativa del socio privato cui spetta l'indicazione del /Amministratore Delegato (tenuto conto delle garanzie richieste per l'esercizio della concessione) con abbattimento di ogni possibile costo operativo ovvero di struttura avvalendosi prevalentemente delle risorse ordinarie dei soci partecipanti - salvi adempimenti di legge incompressibili;

RITENUTO che questo Consiglio Comunale debba contestualmente approvare l'accordo generale cui ASET Holding spa deve attenersi nella procedura in questione e che contiene anche le obbligazioni principali della costituenda società Aset Entrate srl demandando, per i profili tecnici ed amministrativi, l'assenso formale alla documentazione di gara (statuto - atto costitutivo - patti parasociali - capitolato d'oneri) al dirigente comunale competente in materia tributi;

RITENUTO che l'assorbente attività di gestione ed organizzativa debba essere svolta dal socio operativo che possiede adeguata struttura d'impresa e congrua esperienza giuridica ed operativa;

RITENUTO di dover apportare le dovute modifiche allo statuto di ASET Holding spa nonché al regolamento comunale per l'entrate non essendo ancora spirato il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2013 e pluriennale 2013-2015;

VISTO il parere dei Revisori dei Conti sulla presente proposta di deliberazione ai sensi dell'art.239, comma n.1, lett.b) n.3-7 del D.Lgs.n.267/2000 (allegato verbale n.25 del 22.7.2013);

Visto che la IV Commissione Consiliare ha espresso il relativo parere nella seduta del 25.7.2013 ;

VISTA la L.n.241/1990;

VISTO il D.Lgs.n.267/2000

VISTO lo Statuto Comunale;

ACCERTATA la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa della presente proposta di deliberazione che comporta riflessi indiretti sulla situazione economico-finanziaria dell'ente, ai sensi dell'art. 147/bis del D.Lgs. 267/2000, con la sottoscrizione dei seguenti pareri richiesti ed espressi ai sensi dell'art.49, comma 1, del medesimo decreto;

DIRIGENTE RESPONSABILE (Dott.Celani) in data -17/07/2013 favorevole;

RAGIONIERE CAPO (Dott.ssa Mantoni) in data 17/07/2013 favorevole;

Sono usciti i Consiglieri Fulvi,ciancamerla, Mascarin, Stefanelli.

SONO PRESENTI N. 23 CONSIGLIERI

Mediante votazione palesemente espressa per alzata di mano, i cui risultati proclamati dal Presidente sono i seguenti:

PRESENTI N. 23

ASTENUTI N. 1 (Marinelli)

VOTANTI N. 22

CONTRARI N. 6 (Benini, Omiccioli, Torriani, Fanesi, Aiudi, Minardi )

VOTI FAVOREVOLI N. 16

#### DELIBERA

1. le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del dispositivo
2. di integrare l'art. 2 , c.4 dello Statuto di ASET Holding spa come segue :  
c.4.4. *"Gestione di attività di supporto relative alle riscossione di entrate ordinarie tributarie ovvero patrimoniali di competenza dei comuni soci. Costituzione ed attività di stazione appaltante e supporto amministrativo relativamente alla costituzione di società di PPPI in materia di riscossione coattiva ed ordinaria di tributi ed altre entrate patrimoniali dei comuni soci."*
3. di modificare il vigente Regolamento Comunale delle Entrate di cui alla delibera del Consiglio Comunale n.322/1998 e

succ.mod. ed int. integrando l'art. 7 con il seguente comma n 5 come di seguito indicato:

*“Ai sensi dell'art.52 del D.Lgs.n.446/1997 l'affidamento della riscossione può essere effettuato da parte di società mistepubblico-private in conformità ai principi comunitari del PPPI il cui socio/soci siano scelti, tramite evidenza pubblica, tra i soggetti iscritti all'albo di cui al D.M.n.289/2000 ovvero tra gli operatori di altri Stati membri dell'UE, in possesso di requisiti equivalenti a quelli degli operatori nazionali, da dimostrare con apposita certificazione rilasciata dallo Stato di stabilimento.”;*

4. di affidare ad ASET Holding Spa il compito di costituire, secondo i principi comunitari relativi al PPPI (partenariato pubblico privato istituzionalizzato) apposita società denominata "Aset Entrate srl" con ricerca del socio operativo privato al 40% tramite gara "a doppio oggetto" conformemente alla presente deliberazione ed allegato accordo quadro parte integrante e sostanziale della stessa che sarà sottoscritto dal dirigente competente in materia di società partecipate conferendo allo stesso o ogni facoltà di apportare al citato testo modifiche od integrazioni, di carattere non sostanziale, ovvero derivanti da cogenti disposizioni di legge nel superiore interesse dell'ente; il predetto accordo sarà stipulato, nelle forme della scrittura privata autenticata, dal Segretario Generale dell'ente; l'affidamento dovrà essere presuntivamente operativo per il 1/01/2014;

5. di stabilire che il contratto del 9/02/2012 rep.38817 resta in vigore sino al giorno antecedente all'esercizio della nuova concessione di cui al precedente punto n.4 previo provvedimento del dirigente comunale in materia di tributi;

6. di confermare la vigenza dei disciplinari tecnici economici per la gestione *in house* da parte di ASET Holding spa delle attività di service della Tares e dell'imposta di soggiorno come specificato in parte narrativa;

7. di stabilire che la gara prevederà aggi disgiunti per riscossione coattiva di ogni tributo/entrata patrimoniale, con specifiche pesature degli stessi, soggetti al ribasso (oltre ad una maggiorazione di n.10 punti non soggetta a ribasso relativa alla pratiche in cui si verifichi l'aumento della base impositiva come da allegato accordo quadro); la gara dovrà privilegiare l'offerta tecnica rispetto all'offerta economica relativa agli aggi;

8. di stabilire che permene presso il Comune di Fano la titolarità dell'attività tributaria in quanto funzione pubblica incedibile con piena vigenza delle relative responsabilità in materia secondo quanto incardinato, ai sensi dell'ordinamento comunale, in capo al dirigente comunale competente in materia di tributi -settore Servizi Finanziari- come da deliberazione della Giunta Comunale n.411/2011 e successive modificazioni ed integrazioni;

9. di dare atto che in relazione al mantenimento in capo al Comune di Fano delle attività di riscossione volontaria IMU e di banca dati catastale/territoriale non si rende necessario alcun trasferimento di personale ai sensi dell'art.7 del D.Lgs.n.165/2001;

Inoltre, mediante votazione palesemente espressa per alzata di mano, i cui risultati proclamati dal Presidente sono i seguenti:

PRESENTI N. 23

ASTENUTI N.==

VOTANTI N. 23

CONTRARI N. 6 (Benini, Omiccioli, Torriani, Fanesi, Aiudi, Minardi )

VOTI FAVOREVOLI N. 17

## DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma n.4, del D.Lgs.n.267/2000

Allegati alla delibera: Allegato 1 Accordo quadro

Allegato 2 Estratto parere : verbale n. 25 del 22.7.2013 dei Revisori dei Conti

Allegato 3 Precisazioni al parere revisori

Copia della presente deliberazione verra trasmessa ai segenti uffici: Ragioneria, Dott. Celani

DEL CHE E' REDATTO IL PRESENTE VERBALE, COME APPRESSO SOTTOSCRITTO.

**Il Presidente**  
F.to Avv.to Cavalieri Francesco

**Il Segretario Generale**  
F.toDott.ssa Renzi Antonietta

---

La presente deliberazione del Consiglio Comunale N. **155** del **29/07/2013** sarà pubblicata all'Albo Pretorio.

E' stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4° del D. Lgs. n. 267/2000;

Fano, li 30/07/2013

L'incaricato dell'ufficio segreteria  
MANNA GIOVANNA

---